



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

Indice

Titolo I Finalità e ambito di applicazione

- Articolo 1 Funzioni del Comune in campo sociale
Articolo 2 Oggetto del regolamento
Articolo 3 Interventi e prestazioni
Articolo 4 Destinatari degli interventi
Articolo 5 Finalità degli interventi
Articolo 6 Modalità di realizzazione e gestione dei servizi
Articolo 7 Concorso alla spesa da parte degli utenti
Articolo 8 Rapporti con il Terzo Settore

Titolo II Modalità di accesso ai servizi

- Articolo 9 Accesso ai servizi
Articolo 10 Determinazione dello stato di bisogno
Articolo 11 Criteri per la determinazione della situazione economica
Articolo 12 Modalità di presentazione della domanda
Articolo 13 Verifica e controllo
Articolo 14 Informazioni al cittadino

Titolo III Servizi

- Articolo 15 Servizio sociale professionale
Articolo 16 Progetto Individualizzato
Articolo 17 Prestazioni economiche
Articolo 18 Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali
Articolo 19 Servizio Assistenza Domiciliare

Titolo IV Erogazioni economiche

- Articolo 20 Definizione, obiettivi e finalità
Articolo 21 Attività di volontariato e motivi di esclusione e di riduzione dell'intervento
Articolo 22 Contributi a Progetto Individualizzato
Articolo 23 Contributi Straordinari
Articolo 24 Contributi in forma di prestazione diretta di beni
Articolo 25 Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
Articolo 26 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
Articolo 27 Casi particolari
Articolo 28 Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa



Titolo V Integrazione rette struttura

- Articolo 29 Definizione e principi
Articolo 30 Destinatari
Articolo 31 Prestazioni
Articolo 32 Finalità
Articolo 33 Modalità di erogazione
Articolo 34 Recupero del credito
Articolo 35 Casi di urgenza
Articolo 36 Ruolo parenti tenuti agli alimenti

Titolo VI Altri Servizi

- Articolo 37 Servizio di Assistenza Domiciliare - definizione
Articolo 38 Obiettivi dell'assistenza domiciliare
Articolo 39 Destinatari
Articolo 40 Promotori
Articolo 41 Ruoli operativi
Articolo 42 Modalità di accesso al servizio
Articolo 43 Criteri di valutazione della situazione e contribuzione economica
Articolo 44 Casi particolari - norme di deroga
Articolo 45 Servizio Telesoccorso e telecontrollo
Articolo 46 Trasporto scolastico – agevolazioni tariffarie

Titolo VII Servizi socio educativi e del tempo libero”

- Articolo 47 Soggiorni climatici
Articolo 48 Centro Estivo Ricreativo / C.E.R.
Articolo 49 Servizi Socio Educativi
Articolo 50 Agevolazioni tariffarie

Titolo VIII Attività di informazione-formazione e promozione

- Articolo 51 Definizioni

Titolo IX Norme transitorie e finali

- Articolo 52 Utilizzo dei dati personali
Articolo 53 Norme finali.



TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante una alta integrazione socio sanitaria come definito nei Piani di Zona: strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell’integrazione socio-sanitaria. Il comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche, attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici di servizi, definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi. Il Comune persegue i seguenti obiettivi:

1. Prevenire e rimuovere le cause d’ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d’emarginazione nell’ambiente di vita, di studio o di lavoro;
2. Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;
3. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
4. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
5. Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani e dei disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.
6. Il comune persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini come “attori” indispensabili del sistema sociale municipale, con l’obiettivo fondamentale del “benessere” della comunità. Tale sinergia persegue l’inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte.



Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Pastrengo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, comprendenti tutte le attività che concorrono a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che l'individuo vive.

A tal fine si applicano:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, secondo quanto indicato dall'articolo 11 del presente regolamento "Criteri per la determinazione della situazione economica;
- un progetto individualizzato e una valutazione da parte dell'Assistente Sociale come previsto dall'articolo 17 del presente regolamento "Progetto individualizzato".

Art. 3

Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Pastrengo può attivare vari servizi tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti individualizzati
- Contributi economici / Prestazioni economiche:
- Integrazione rette di ricovero in struttura;
- Servizio assistenza domiciliare (SAD, trasporti sociali, ecc.);
- Servizi socio educativi e del tempo libero ;
- Soggiorni climatici;
- Servizio Sociale Professionale e Segretariato sociale;
- Attività di informazione.;

Art. 4

Destinatari degli interventi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Pastrengo che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e i



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 in possesso della Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno non inferiore a un anno, sempre residenti nel Comune di Pastrengo;

- b) le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e/o di primo soccorso e non sia possibile indirizzarle ai competenti servizi dello Stato italiano, della Regione o dello Stato di appartenenza.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sull'ultimo Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui al corrente punto.

Diversamente, per gli interventi di cui al punto b), che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

Art. 5

Finalità degli interventi

Gli interventi socio – assistenziali devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:

- affiancare il soggetto nell'evidenziare le potenzialità personali e famigliari, utili al superamento dello stato di crisi;
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono generare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo promuovendo nei confronti dei cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e garantendo, ove possibile e nel rispetto della libertà di scelta, l'inserimento al proprio domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- attivare le reti sociali del territorio.

L'elemento determinante nella predisposizione del piano d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione delle risorse interne all'Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti.

Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un progetto d'aiuto predisposto dall'Assistente Sociale e concordato con l'interessato.

Art. 6

Modalità di realizzazione e gestione dei servizi

All'offerta, alla realizzazione, e alla gestione dei servizi provvedono il Comune e altri Enti pubblici.

Gli interventi socio-assistenziali possono essere realizzati mediante:

- un servizio d'orientamento e informazione al cittadino (Segretariato sociale);



- interventi di natura economica;
- l'organizzazione di servizi direttamente rivolti alla persona in stato di bisogno;
- definizione della partecipazione al costo del servizio in base a criteri di equità;
- l'utilizzazione delle risorse territoriali e promuovendo la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, associazioni di volontariato e altri soggetti privati;
- ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali;
- attivazione di assistenza al domicilio;
- altre progettualità nel territorio – finanziamenti vari.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'articolo 113 bis del D.Lgs. 267/2000 e negli articoli 11 e 16 della L. 328/2000.

Art. 7

Concorso alla spesa da parte degli utenti

Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi può prevedere la partecipazione da parte dell'utente all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione può essere erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 8

Rapporti con il Terzo Settore

Le Cooperative Sociali e il mondo ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.

Il coinvolgimento del volontario costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio, pertanto i gruppi e le associazioni di volontariato, chiamati eventualmente a collaborare con l'Ente Locale, dovranno garantire la qualità delle prestazioni e un'adeguata efficienza organizzativa ed operativa.



TITOLO II
MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9

Accesso ai Servizi

Al fine di rendere i Servizi Sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento (art. 13 della legge n. 328/2000).

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione e la contribuzione, tenendo conto dell'ISEE e del progetto individuale, se previsto.

Art. 10

Determinazione dello stato di bisogno

Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o indigenza, previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale e nei limiti della dotazione di bilancio.

Per la determinazione dello stato di bisogno verrà considerato:

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno;
- c) il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi e acute e croniche e le relative spese;
- d) le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri Enti o persone, compresi i redditi esenti);
- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili ed immobili;
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno, previa valutazione dell'Assistente Sociale, prioritariamente al servizio.

Art. 11

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in particolare: con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti, come indicato dall'articolo 3; sulla base dell'ISEE così come definito dall'articolo 2 e ss.; nel rispetto della scala di equivalenza prevista dall'art. 1, comma 1, lett. C.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Art. 12

Modalità di presentazione della domanda

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali, corredato dalla documentazione ISEE, come previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, o in situazione di accertata difficoltà e noti all'Ufficio, l'Ufficio Socio Assistenziale, provvede d'ufficio alla presentazione delle istanze, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 13

Verifica e controllo

Gli enti erogatori controllano, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze o altri Enti preposti, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni.

Art. 14

Informazioni al cittadino

Gli utenti dei Servizi Sociali vengono informati sulla disponibilità dei servizi esistenti sul territorio, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione degli stessi.

Devono essere informati ai sensi del codice della privacy approvato con D.Lgs. 196/2003:

delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13; che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono inoltre essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.



TITOLO III

SERVIZI

Art. 15

Servizio Sociale Professionale

L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- promozione e attivazione della comunità locale;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata quando è necessario, con altre figure professionali e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona o con i soggetti aventi titolo, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento oppure durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

Articolo 16

Progetto individualizzato

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative, risorse, al fine di:

- superare la situazione di difficoltà e di emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari sia l'integrazione con altri settori/ servizi pubblici e privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, redatto dall'Assistente Sociale con il concorso del richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante gli interventi e/o le prestazioni di cui all'art. 6.

Se l'ISEE del soggetto rientra nei parametri fissati dal presente Regolamento ai fini dell'assunzione parziale o totale della spesa a carico del Comune, si procede ad attuare il progetto utilizzando le risorse comunali disponibili, secondo le ordinarie procedure (determinazione del Responsabile e/o deliberazione della Giunta comunale).

Art. 17

Prestazioni economiche

Per contributo economico si intende una erogazione di danaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

Le prestazioni comprendono:

- contributi straordinari;
- contributi a progetto;
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti;
- contributi in forma di prestazione diretta di beni.

Art. 18

Accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali

Il Comune di Pastrengo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione, sia per gli autosufficienti, sia per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della U.V.M.D. (unità valutativa multidimensionale distrettuale). La stessa definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio. Per i minori da inserire presso Comunità, case famiglie, istituti e quant'altro la valutazione sarà effettuata dall'U.V.M.D. in base a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 3242 in data 30 novembre 2001 (*"Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale - Art. 13, L.R. n. 5/1996 (P.S.S.R. 1996/1998)"*) e n. 4588 del 28 dicembre 2007 (*"Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) di cui alla DGR 3242/01 - Approvazione linee di indirizzo alle A.Ulss"*) e loro successive modificazioni, in forza del vigente *"Accordo di programma tra l'azienda U.L.S.S. e i Comuni"*.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Art. 19

Servizio Assistenza Domiciliare

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Considerato che la prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere prestata dai familiari ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, il servizio di assistenza domiciliare reso dal Comune di Pastrengo ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, dei disabili adulti, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi coordinati e integrati nel territorio.

Il servizio va erogato limitatamente al periodo di necessità, per non cadere in forme di dipendenza o sostitutive di altre possibilità d'intervento, al fine di favorire forme di autonomia e di responsabilizzazione.

TITOLO IV

EROGAZIONI ECONOMICHE

Art. 20

Definizione, obiettivi e finalità

Per contributo economico s'intende un'erogazione di denaro o di beni materiali (cosiddetto "contributo diretto"), ovvero un'esenzione o agevolazione del pagamento di determinate prestazioni e/o servizi erogati dal Comune (cosiddetto "contributo indiretto").

In base al principio contabile dell'unità, non sono ammesse compensazioni e ogni contributo diretto o indiretto, rientrando nel campo d'applicazione del presente regolamento, deve transitare dal settore che si occupa dei servizi sociali.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone residenti di soddisfare i bisogni fondamentali e primari nel contesto sociale, per garantire la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non devono sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 21

Attività di volontariato e motivi di esclusione e di riduzione dell'intervento

I beneficiari di interventi economici assistenziali dovranno svolgere attività di volontariato per servizi di carattere sociale, tranne che ne siano espressamente esentati in base alla relazione presentata dall'Assistente Sociale referente del caso.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Trattasi di attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune privi di un'occupazione e in stato di bisogno.

Obiettivo principale di tale attività di volontariato è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo.

L'incarico per l'attività di volontariato che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività avente natura occasionale e resa esclusivamente a favore del territorio, le cui prestazioni non sono soggette a IVA. I richiedenti attestano la disponibilità ad aderire ad attività di volontariato per servizi di carattere sociale senza alcun compenso e/o contributo aggiuntivo a carico del Comune.

L'intervento assistenziale, anche se già messo in atto, può essere terminato anticipatamente o ridotto ove l'Assistente Sociale esprima una valutazione negativa inerente alla mancanza di collaborazione, da parte del beneficiario o del richiedente, al progetto di aiuto alla persona concordato con i Servizi Sociali.

L'intervento può essere escluso o ridotto anche qualora il richiedente o il beneficiario o il nucleo familiare di questi, abbiano, nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza, rifiutato interventi assistenziali proposti dal Comune.

Art. 22

Contributo a Progetto Individualizzato

Per Contributo a Progetto Individualizzato si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche – sociali - relazionali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento, anche temporaneamente, della propria famiglia, in particolare del proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e sociali.

Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.

Tale progetto personalizzato può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, nonché permettano la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse. L'Assistente Sociale attraverso un progetto sociale individualizzato valuterà le modalità più opportune per lo sviluppo dello stesso.

I soggetti ammessi al Contributo a Progetto Individualizzato hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale che ha in carico il caso, ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale (ad esempio composizione familiare, condizioni di reddito e patrimonio) e rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale.

In caso che il contratto sociale non venga rispettato l'Assistente Sociale, può sospendere o ridurre il contributo previsto.

I destinatari del beneficio sono, oltre alle persone previste dall'articolo 4 del presente regolamento, i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dall'articolo 41 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'ISEE.



E' compito della Giunta comunale determinare la soglia ISEE entro la quale è possibile usufruire del presente contributo

L'erogazione del contributo avverrà con atto di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla relazione presentata dall'Assistente Sociale referente del caso.

Art. 23

Contributi Straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alle seguenti condizioni:

1) rientrino nella soglia ISEE sotto indicata:

<i>Valore ISEE</i>	<i>Limite massimo del contributo</i>
Da 0 a 1.000,00 euro	Limite 600,00 euro annui
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro	Limite 500,00 euro annui
Da 3.000,01 a 5.500,00	Limite 400,00 euro annui

2) che vi sia una relazione dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso, dalla quale si evinca la finalità sociale dell'intervento economico assistenziale e quindi la sua necessità ai fini del pagamento in particolare di: spese mediche non coperte da altri contributi, attrezzatura medica non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale, generi di prima necessità, utenze, imposte e tasse comunali.

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo anagrafico; possono essere richiesti da uno dei membri maggiorenni del nucleo di appartenenza; sono attribuiti a ciascun nucleo anagrafico fino al raggiungimento del limite massimo per fascia ISEE entro l'anno solare in cui la richiesta viene presentata (1 gennaio-31 dicembre).

I contributi straordinari verranno erogati con determinazione del Responsabile del Servizio su proposta dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso, informato del caso l'Assessore ai Servizi Sociali.

È fatta salva la possibilità per la Giunta Municipale di derogare, su proposta dell'Assistente Sociale, alla soglia sopra determinata concedendo un contributo straordinario anche nei casi di particolare gravità o emergenza, con provvedimento motivato.

La Giunta Municipale può rivedere annualmente la soglia prevista per i contributi straordinari, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 24

Contributi in forma di prestazione diretta di beni

Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici di cui agli articoli 22, 23 e 24 totalmente o parzialmente in forma di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, ecc.), in luogo di erogazioni di somme di denaro. Tali contributi vengono erogati su proposta dell'Assistente Sociale, che ha in carico il caso, in accordo con il Responsabile di Servizio, informato del caso l'Assessore ai Servizi Sociali.



Art. 25

Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Fondo Sociale per l'affitto, Libri di Testo, ecc) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (es. Provincia).

Art. 26

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c. sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale, previo consenso del richiedente.

In presenza del Coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà attivarsi comunque a vantaggio del richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi di dare corso ad azioni legali nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo alimentare, volte al recupero di quanto erogato,.

Art. 27

Casi Particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa. In seguito alla presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 28

Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Il Comune di Pastrengo può realizzare interventi per fronteggiare emergenze abitative in caso di situazioni di gravi difficoltà socio-economiche, secondo i seguenti criteri:

- gli interventi dovranno essere indirizzati a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa derivanti dall'attivazione di procedimenti di sfratto nei confronti di nuclei familiari in situazioni di difficoltà socio – economiche attestate dall'Assistente sociale;
- i provvedimenti urgenti dovranno garantire al massimo l'erogazione di un contributo pari a sei mensilità del canone di locazione;
- l'attività di assistenza dovrà essere realizzata in casi di criticità e di urgenze derivanti da



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

impossibilità comprovata del conduttore di far fronte agli obblighi contrattuali e si dovrà comunque inserire in un percorso di responsabilizzazione diretta degli interessati;

- l'intervento potrà realizzarsi anche mediante un'attività di trattativa e di sensibilizzazione del proprietario dell'immobile al fine di garantire dilazioni e/o proroghe;
- i provvedimenti dovranno comunque essere adottati previa verifica e valutazione dell'Assistente Sociale, del Responsabile del Servizio, del Sindaco e dell'Assessore di riferimento.

TITOLO V

INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURA

Art. 29

Definizione e Principi

Il Comune di Pastrengo si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della U.V.M.D..

La U.V.M.D. definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i minori da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori.

Art. 30

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Pastrengo, e tutti i residenti prima dell'inserimento in struttura protetta come stabilito dall'articolo 6 comma 4 della L. n. 328 del 8/11/2000.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o da persona con legame affettivo..

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale, in attesa di definizione della pratica di tutela.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Art. 31

Prestazioni

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione agevolata di natura socio - sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel Comune di Pastrengo, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale, vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata, è stabilito con atto del Responsabile del Servizio che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

Trattandosi di prestazione agevolata di natura socio – sanitaria erogata in ambito residenziale a ciclo continuativo, il calcolo dell'ISEE dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettera b del D.P.C.M. n. 159 del 03.12.2013, che stabilisce che, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

Inoltre verranno richiesti, ad integrazione di tale documentazione, eventuali altri redditi non risultanti dalla dichiarazione; la documentazione verrà richiesta dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'articolo 496 del c.p.

Art. 32

Finalità

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.



Art. 33

Modalità di erogazione

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento. (E' facoltà dell'Amministrazione comunale lasciare nella disponibilità dell'anziano una somma necessaria alle minute spese personali);
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
3. Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
4. i beni mobili.

Nel caso in cui l'elaborazione dell'attestazione ISEE venga bloccata in attesa della componente aggiuntiva dei figli, il Comune può provvedere ugualmente a partecipare economicamente, valutando l'idoneità della richiesta, considerando quanto definito sopra.

Art. 34

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Art. 35

Casi di urgenza

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Pastrengo al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto anticipato a suo favore, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Art. 36

Ruolo parenti tenuti agli alimenti

Nel caso in cui la persona venga inserita in struttura, laddove il Comune di Pastrengo sia obbligato alla compartecipazione alla spesa della retta potranno essere applicati gli articolo 155 del Regio Decreto n. 773/1931 e l'articolo 284 del Regio Decreto n. 635/1940.

In situazioni particolari si rimanda la decisione alla Giunta Municipale.

TITOLO VI

ALTRI SERVIZI

Art. 37

Servizio di Assistenza Domiciliare - definizione

Il Servizio di Assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.

Il ruolo dell'Ente locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta, dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza e verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i *caregivers* nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.

Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'ULSS attraverso il servizio di Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.).



Art. 38

Obiettivi dell'Assistenza domiciliare

Gli obiettivi del Servizio di Assistenza domiciliare sono:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi – in particolare cronici – in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

L'aiuto domiciliare deve consentire di mantenere le capacità residue delle persone assistite e, pertanto, l'operatore non deve sostituirsi alla persona, ma stimolarla a collaborare e a continuare a fare ciò che è ancora in grado di fare.

Art. 39

Destinatari

Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti residenti nel Comune in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

I destinatari possono essere:

- autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche;
- parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali;
- non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua;
- nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione: in condizione di difficoltà di assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.



Art. 40

Promotori

La prima assistenza domiciliare, quando possibile, deve essere fatta dai familiari ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile.

I familiari che decidono di tenere in casa persone anziane in particolare stato di bisogno possono fare domanda di sostegno economico regionale, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1338/2013 e n. 1047/2015.

L'assistenza sanitaria domiciliare è di stretta pertinenza dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 9 "Scaligera".

Il Comune si impegna a fornire con proprio personale qualificato o tramite convenzione con Imprese o Enti, un servizio di assistenza di tipo domestico, igienico, di rapporto sociale e comunque riferibile esclusivamente alla persona bisognosa.

Il Comune promuove e favorisce la collaborazione e il sostegno di ogni forma di volontariato finalizzato alla rimozione di stati di bisogno, nel rispetto del principio di solidarietà.

Art. 41

Ruoli operativi

Il servizio domiciliare si concretizza in tre aree:

Sostegno alla persona

- aiuto nell'igiene personale (bagno, igiene quotidiana...);
- aiuto all'utente ad organizzarsi nella vita quotidiana;
- controllo ed aiuto nell'assunzione di farmaci nel rispetto della terapia e mobilitazione su indicazioni precise e scritte (di terapia) da parte del medico curante e/o infermiere professionale;
- aiuto per la preparazione dei pasti;

Cura della casa

- riordino e pulizia degli ambienti in cui vivono gli utenti;
- pulizia degli effetti personali

Attività di sostegno psico - sociale e relazionale

- supporto alla famiglia nello svolgimento dei suoi compiti educativi a favore di minori o soggetti con handicap fisico, psichico o sensoriale attraverso interventi specifici e mirati alla partecipazione ad iniziative di socializzazione della collettività al fine di perseguire l'obiettivo del recupero sociale.

Nel S.A.D. sono coinvolte le seguenti figure professionali:

- 1) Assistente sociale, cui compete di: rilevare il bisogno, individuare gli obiettivi da perseguire attraverso il S.A.D., pianificare l'intervento (modalità, prestazioni, orari), programmare e coordinare il S.A.D., verificare l'intervento (sia attraverso incontri con l'operatore, sia attraverso visite domiciliari all'utente);
- 2) Operatore addetto all'assistenza, cui compete di: eseguire i singoli interventi assistenziali entro



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

l'ambito operativo assegnatogli dall'Assistente sociale e quindi di attuare concretamente il piano d'intervento individualizzato; segnalare eventuali nuove esigenze dell'utente al Servizio sociale o difficoltà emerse durante l'esecuzione del servizio domiciliare;

- 3) Commissione S.A.D., organismo di valutazione degli interventi effettuati in rapporto qualità/costo del servizio nonché di collaborazione con l'Assistente sociale in sede di programmazione generale degli interventi nell'ambito delle finalità e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale. La Commissione S.A.D. è composta dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato, dal Responsabile del Servizio sociale e dall'Assistente sociale.

I familiari della persona assistita, devono favorire la prestazione dell'assistenza da parte dell'operatore, rendendone agevole l'accesso all'abitazione, instaurando un civile rapporto con esso, improntato allo spirito di mutua collaborazione.

E' facoltà dei servizi sociali sospendere o revocare l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare, ove si verifichi l'assenza di collaborazione e/o di rispetto verso l'operatore da parte dei familiari della persona assistita.

Art. 42

Modalità di accesso al servizio

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale, completandolo con l'ISEE come esplicitato nell'articolo 11 del presente regolamento.

Tale procedura potrà essere arricchita dalla valutazione dell'U.V.M.D. qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario. Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

L'Assistente Sociale valuterà il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- 1) assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- 2) presenza di altre persone anziane, con disabilità o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;
- 3) valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;
- 4) incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
- 5) carenze igienico ambientali.

Il comune potrà effettuare degli accertamenti.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Dovranno in ogni caso essere considerate le seguenti condizioni:

a)	presenza di persona/e invalida e/ o non autosufficiente	punti 1, 2, 3
b)	presenza di coniuge e/o figli in casa in abitazione attigua, nel medesimo Comune, fuori Comune	punti 0, -1/2, -1
c)	gravità del caso in relazione all'impegno che comporta alla famiglia (es. assistenza continua e/o notturna a pagamento)	punti 1, 2, 3
d)	tutela della persona anziani (es. situazioni a rischio igienico o di maltrattamenti)	punti 1, 2
e)	imminenza di ricovero	punti 2
f)	spese varie: prodotti dietetici, pannoloni, riabilitazione a domicilio ecc.	punti 1
g)	reddito del nucleo e dei familiari	punti -1, 0, +1

Tali punteggi saranno assegnati dall'Assistente Sociale tenuto conto delle realtà del singolo o del nucleo familiare richiedente il servizio.

A maggior punteggio corrisponderà maggior diritto ad usufruire del servizio.

Nel caso in cui le domande fossero maggiori rispetto alla disponibilità delle risorse, l'Assistente Sociale provvederà a stilare una lista d'attesa in base ai criteri sopraelencati.

Alla richiesta di attivazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione e attestazione ISEE, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- documentazione relativa al possesso di qualunque altro reddito del beneficiario del servizio;
- certificato di invalidità;
- altre certificazioni ritenute utili, da parte dell'utente o dei Servizi Sociali, per l'attivazione del servizio e per la valutazione dei punteggi sopra indicati.

E' compito dell'Assistente Sociale del Comune valutare, altresì, i bisogni attraverso due strumenti:

- colloquio strutturato (mediante compilazione del modulo di richiesta),
- visita domiciliare.

La dimissione dal servizio potrà avere luogo:

- 1) su richiesta dell'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto grado o dal convivente;
- 2) su decisione del responsabile del servizio in base al parere tecnico dell'assistente sociale della non sussistenza delle condizioni di bisogno;
- 3) su decisione del responsabile del servizio in caso di mancato pagamento per l'eventuale compartecipazione alla spesa del servizio;
- 4) su decisione del responsabile del servizio, sentito il parere dell'assistente sociale ove si verifichi l'assenza di collaborazione e/o di rispetto verso l'operatore da parte dei familiari della persona assistita.



Art. 43

Criteria di valutazione della situazione e contribuzione economica

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

La situazione economica del richiedente è determinata, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e sulla base dell'ISEE così come definito dall'articolo 2 e ss. dello stesso D.P.C.M. n. 159/2013.

SOGLIE DI ACCESSO

La soglia minima di ISEE per la compartecipazione dell'utente al servizio di assistenza domiciliare è fissata in € 4.000,00. Al di sotto di tale soglia il servizio verrà erogato in modo completamente gratuito; al di sopra di tale soglia l'utente avrà un obbligo di compartecipazione via via crescente, in ragione dell'ISEE, fino a una soglia massima pari ad € 14.500,00 al di sopra della quale il servizio sarà a completo carico dell'utente.

Il parametro potrà essere adeguato annualmente in base all'indice ISTAT con Deliberazione di Giunta Comunale.

VALORE ISEE	Quota di partecipazione dell'utente (% su quota oraria al lordo dell'I.V.A.)
Fino a € 4.000,00	servizio gratuito
da € 4.000,01 a € 5.200,00	10%
da € 5.200,01 a € 6.400,00	20%
da € 6.400,01 a € 7.600,00	30%
da € 7.600,01 a € 8.800,00	40%
da € 8.800,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 11.100,00	60%
da € 11.100,01 a € 12.300,00	70%
da € 12.300,01 a € 13.500,00	80%
da € 13.500,01 a € 14.500,00	90%
oltre € 14.500,00	spesa a totale carico dell'utenza

Le situazioni in cui vi siano figli non conviventi verranno valutate dalla Giunta Comunale eventualmente considerando anche il loro ISEE.

In considerazione del carattere sperimentale del provvedimento, i valori sopra riportati potrebbero essere modificati ed oltre all'ISEE potrebbero concorrere altri elementi.

Art. 44

Casi particolari - norme di deroga

Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere l'aggancio al caso per salvaguardare il benessere o qualora sia previsto un intervento



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

preventivo o prescritto dall'Autorità Giudiziaria.

Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno. Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l'eventuale partecipazione proporzionalmente ridotta o intera al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Inoltre qualora il servizio sia attivato per insegnare ai familiari o ad altre persone di riferimento dei casi sopra citati, le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente alle situazioni di dimissione ospedaliera e/o di inserimento in famiglia di personale privato, fino ad un massimo di n. 5 accessi del personale del servizio domiciliare saranno gratuiti. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi dodici mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.

Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà richiesta alcuna compartecipazione.

Art. 45

Servizio Telesoccorso e Telecontrollo

Il servizio di telesoccorso – telecontrollo è finalizzato a garantire l'intervento di supporto in casi di emergenza per cittadini e cittadine che sono portatori di disabilità o anziani o in stato di solitudine, e attiva risorse per prevenire e/o rimuovere eventuali situazioni di bisogno.

La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso – telecontrollo deve essere presentata all'Assistente Sociale in servizio presso il Comune di residenza, che provvederà ad inoltrarla alla Ditta individuata dalla Regione per la gestione del servizio.

Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta suddetta in base alla graduatoria predisposta secondo i criteri regionali.

Il servizio viene erogato gratuitamente.

Art. 46

Trasporto scolastico - Agevolazioni Tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 11, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.

La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità.

La Giunta Comunale, a seguito della conclusione dell'istruttoria, provvederà alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto.

E' prevista la possibilità di deroga su segnalazione dell'Assistente Sociale.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

La misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa a seconda della determinazione dell'ISEE, è la seguente:

SOGLIA MINIMA ISEE	SOGLIA MASSIMA ISEE	INTERVENTO COMUNALE
da € 0	a € 4.000,00	75%
da € 4.000,01	a € 6.500,00	50%
da € 6.500,01	a € 9.000,00	25%
oltre € 9.000,00	=	=

La Giunta Comunale può rivedere annualmente i suddetti limiti e stabilire annualmente la misura delle agevolazioni richieste. La Giunta può altresì derogare ai limiti di cui sopra con provvedimento motivato, reso sulla base di una relazione stilata dall'Assistente sociale del Comune.

Contemporaneamente vengono stabilite le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

TITOLO VII

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO

Art. 47

Soggiorni Climatici

I soggiorni climatici sono un'iniziativa che offre ad una specifica fascia di popolazione un'importante opportunità di svago, possibilità di recupero fisico e psichico e un'importante occasione di socializzazione, usufruendo anche di cure termali e dei benefici dell'ambiente marino e montano in un contesto comunque protetto e organizzato.

Destinatari di tale iniziativa sono le persone residenti che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età al momento della partenza verso il soggiorno prescelto; tale limite non è perentorio per uno dei due coniugi qualora partecipino entrambi così come per la persona invalida civile al 74% che partecipa insieme al familiare.

Verrà accettata l'iscrizione per i non residenti solo dopo aver soddisfatto le richieste delle persone residenti. I non residenti non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Le persone hanno la possibilità di partecipare a più di un soggiorno, solo se vi sono camere libere e dunque dando la priorità di scelta a chi decide di partecipare ad un solo soggiorno. In tal caso il partecipante pagherà il secondo soggiorno senza agevolazioni sul costo e potrà scegliere solo una camera doppia.

Salvo motivazioni legate all'incompatibilità di una condivisione della camera doppia per motivi di salute, l'assegnazione delle camere singole avverrà per sorteggio, in base al numero di stanze singole assegnate dagli albergatori.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

L'Amministrazione Comunale provvederà, per chi ne farà domanda, a erogare un'agevolazione economica sulla base dell'attestazione ISEE, come definito di seguito:

VALORE ISEE	AGEVOLAZIONE PREVISTA
Fino a € 4.000,00	15% sul costo del soggiorno
da € 4.000,01 a € 8.500,00	10% sul costo del soggiorno
oltre € 8.500,00	Nessuna agevolazione

Se le richieste supereranno l'impegno di spesa previsto ad inizio anno, le agevolazioni verranno rivalutate in base ai vincoli di bilancio.

Art. 48

Centro Estivo Ricreativo / C.E.R.

Il Centro Estivo Ricreativo è un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale.

Esso è finalizzato a offrire ai minori di Pastrengo l'opportunità di partecipare ad attività educative, ricreative e formative sui piani relazionale, cognitivo e corporeo; inoltre, costituisce un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

Destinatari sono i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Le attività sono distinte in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano: ricreativo - sportive non competitive, laboratori creativo - manuali, gite ed escursioni giornaliere, possibilità di usufruire del servizio di mensa.

La partecipazione prevede a carico dell'utenza il pagamento di una quota d'iscrizione al servizio e di una quota settimanale, approvate dalla Giunta Municipale annualmente.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 49

Servizi Socio Educativi

Sostegno socio educativo scolastico

Il Servizio di Sostegno socio-educativo scolastico consiste nella realizzazione di Progetti Educativi individualizzati per minori in situazioni di grave disagio relazionale e sociale e a rischio di "pregiudizio", segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richieda l'intervento.

Il servizio ha le seguenti finalità:

- offrire ai minori momenti di relazione positiva in termini di accoglienza, rispetto, ascolto attivo, con figure educanti, dando loro la possibilità di appoggiarsi e confrontarsi con adulti che rappresentano un punto di riferimento extrafamiliare ed extrascolastico;



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

- recuperare e rinforzare le risorse e le potenzialità del minore, del nucleo familiare e dell'ambito sociale di riferimento.
- promuovere e consolidare una rete di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, i servizi socio educativi la scuola, le famiglie, il territorio e il gruppo dei pari.

Destinatari del servizio sono i bambini e i ragazzi in situazione di grave disagio relazionale e sociale e a rischio di "pregiudizio".

Il sostegno socio educativo scolastico si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Appoggio educativo scolastico/individualizzato

Il servizio sarà attivato, su proposta del servizio socio educativo, a favore dei minori residenti nel Comune di Pastrengo che presentano evidenti difficoltà scolastiche e relazionali, segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richiada l'intervento.

Il servizio si prefigge le seguenti finalità:

- offrire al minore la possibilità di relazioni positive con figure extrascolastiche che gli permettano l'acquisizione di competenze relazionali e sociali;
- motivare sia al sapere scolastico, sia al sapere come possibilità di crescita e realizzazione delle persona, facendo emergere e valorizzare le potenzialità del minore;
- promuovere e consolidare una rete di collegamento tra l'Amministrazione Comunale, i servizi socio educativi, la scuola, le famiglie e il territorio.

Destinatari del servizio sono i bambini e i ragazzi che presentano evidenti difficoltà scolastiche e relazionali.

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Appoggio scolastico in piccoli gruppi (gruppi studio)

Tale servizio sarà attivato, su proposta del servizio socio educativo, a favore dei minori residenti nel Comune di Pastrengo che presentano difficoltà scolastiche, segnalati dalla scuola o dai servizi, per i quali la famiglia richiada l'intervento.

Il servizio si pronome il fine di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio quei bambini e ragazzi che non presentano elementi di gravità socio-relazionale da giustificare un intervento individualizzato.

Gli obiettivi sono relativi al motivare al sapere scolastico, prevenendo il rischio di insuccesso cercando di migliorare l'autostima e la sicurezza, incentivando l'acquisizione di un metodo di



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

studio.

L'attività sarà svolta a mezzo di interventi pomeridiani in gruppo, per alcuni pomeriggi a settimana; per l'attivazione si terrà conto di variabili di abbinabilità come classe frequentata, residenza, grado di difficoltà scolastiche, ecc...

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Centro aperto

Il Centro Aperto è un servizio educativo extra-scolastico che persegue i seguenti obiettivi:

- creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità e creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità;
- favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale;
- porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere;
- attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza, dove il Centro Aperto divenga un momento di crescita della comunità e per la comunità.

Il Centro Aperto si tiene a cadenza settimanale, in alcuni pomeriggi, durante il periodo di frequenza scolastica.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Destinatari del servizio sono gli alunni della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione.

Nell'ambito del Centro Aperto potranno essere svolte le seguenti attività:

- affiancamento nello studio e nello svolgimento compiti pomeridiani (se previsto nel progetto);
- attività ricreativo – culturali di gruppo;
- laboratori creativo – manuali;
- attività ricreativo – sportive non competitive.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Spazio Famiglia

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 1 – 3 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori, allo scopo di:

- creare una rete di servizi integrati come osservatori privilegiati della realtà familiare del territorio in un'ottica preventiva e promozionale;
- sostenere la genitorialità per condividere ed elaborare risposte comuni;
- creare uno spazio per favorire la relazione genitori/figli;



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

- offrire opportunità ricreative e formative per i bambini da 1 a 3 anni;
- promuovere l'incontro, il confronto e la riflessione tra genitori che condividono uno stesso problema, in un contesto di auto-aiuto ma anche prevedendo il supporto di esperti.

Destinatari dello "Spazio Famiglia" sono i bambini da uno a tre anni e i loro genitori.

L'accesso al servizio è a richiesta dell'interessato.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

L'attività consisterà nella realizzazione di gruppi di incontro per genitori con la presenza di educatori, nell'organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme, negli interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

L'accesso comporta il pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Caffè mamma

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 0 – 10/12 mesi che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori e fornisce particolare sostegno alle neo mamme.

Il servizio ha queste finalità:

- costruire un luogo per la socializzazione e l'attività ludica dei bambini e degli adulti per creare spazi di incontro e di confronto tra famiglie e generazioni;
- sostenere nelle neo mamme la capacità di cura del bambino attraverso l'attivazione di comportamenti adeguati per la promozione del benessere del minore e della famiglia;
- mettere in comunione il sapere dei genitori intorno al tema dell'educazione infantile e socializzare con altri adulti la quotidianità del bambino, fino a trovare uno spazio di accoglienza e confronto;
- vivere con i bambini un'esperienza fuori dalla quotidianità;
- dare poi continuità a questo tipo di esperienza all'interno degli Spazi Famiglia.

Destinatari sono i bambini da zero a dodici mesi e i loro genitori.

L'accesso al servizio è a richiesta dell'interessato.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

Il servizio si sostanzia nell'organizzazione di attività legate ai temi dello svezzamento, dello sviluppo psico-motorio, della relazione genitori-bambino.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Il Girotondo

E' un servizio per famiglie con bambini di età compresa fra 3 – 6 anni che offre la possibilità di socializzazione ai figli e ai loro genitori.

Esso si propone le seguenti finalità:



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

- offrire ai genitori un luogo dove poter condividere momenti di gioco con i propri figli in uno spazio adeguato;
- sostenere e potenziare il processo di acquisizione dell'autonomia dei bambini attraverso il gioco e attività ludico-espressive libere;
- offrire ai bambini uno spazio per giocare, per sviluppare la creatività e le proprie potenzialità psicofisiche, l'autonomia e la conoscenza di sé e del mondo;
- favorire lo scambio di esperienze e il confronto tra genitori, offrendo uno spazio in cui poter parlare spontaneamente, riflettendo a tema con esperti;
- sostenere e rafforzare le competenze genitoriali;
- promuovere il senso di appartenenza sociale;

Destinatari sono i bambini da tre a sei anni e i loro genitori.

L'accesso al servizio è a richiesta dell'interessato.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

L'attività consisterà nell'organizzazione di gruppi di incontro per genitori con la presenza di educatori; nell'organizzazione di giochi e attività che coinvolgano genitori e figli insieme; in interventi da parte di esperti nei momenti di gioco e su temi di interesse proposti dai genitori.

Le tariffe per tale servizio sono stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 50

Agevolazioni tariffarie

I cittadini residenti in Pastrengo che usufruiscono dei servizi di cui al titolo VII del presente Regolamento (con esclusione dei servizi climatici previsti dal precedente art. 46, per i quali è stabilita apposita disciplina) che vengano a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del precedente art. 11, potranno richiedere interventi economici di carattere individuale.

La richiesta di prestazione agevolata di cui sopra deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità.

La Giunta Comunale, a seguito della conclusione dell'istruttoria, provvederà alla concessione o meno del contributo agli utenti aventi diritto.

E' prevista la possibilità di deroga su segnalazione dell'Assistente Sociale.

La misura dell'intervento comunale, in percentuale rispetto alla spesa a seconda della determinazione dell'ISEE, è la seguente:

SOGLIA MINIMA ISEE	SOGLIA MASSIMA ISEE	INTERVENTO COMUNALE
da € 0	a € 4.000,00	75%
da € 4.000,01	a € 6.500,00	50%
da € 6.500,01	a € 9.000,00	25%
oltre € 9.000,00	=	=



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

La Giunta Comunale può rivedere annualmente i suddetti limiti e stabilire la misura delle agevolazioni richieste. La Giunta può altresì derogare ai limiti di cui sopra con provvedimento motivato, reso sulla base di una relazione stilata dall'Assistente sociale del Comune.

Contemporaneamente vengono stabilite le modalità e i termini per il pagamento del servizio medesimo.

TITOLO VIII

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE - FORMAZIONE E PROMOZIONE

Art. 51

Definizioni

Il Comune per promuovere il diritto di cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini, si propone come organizzatore della partecipazione dei soggetti nel territorio.

A tal fine:

- favorisce la nascita di gruppi di interesse e/o di gruppi informali sia con risorse di personale che strumentali;
- promuove momenti di formazione al fine di aumentare le relazioni tra i vari soggetti siano essi genitori, anziani, giovani, ecc..

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Resta salva, naturalmente l'osservanza del D. Lgs. 196/2003 e dei Regolamenti comunali in materia.

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento vengono attivati i controlli previsti dal D.P.R. n.445/2000 e tutte le ulteriori verifiche previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Nel caso in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il soggetto beneficiario perderà il diritto alla prestazione e il fatto sarà segnalato all'autorità giudiziaria.

E' fatta, in ogni caso, salva, l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Art. 53

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e/o regolamentari del Comune di Pastrengo.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.